
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizi iniziati prima del 30.4.95, appello, nuove prove e eccezioni, spese di lite; condanna generica al risarcimento, giudice della liquidazione, negazione della sussistenza del danno; liquidazione del danno in via equitativa

Nei giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello, l'[art. 345 c.p.c.](#), nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, e, in particolare, quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36, per cui le parti, in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'[art. 92 c.p.c.](#)

La pronuncia di condanna generica al risarcimento ex [art. 278 c.p.c.](#), si configura come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'"an" non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno.

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 16.3.2016, n. 5252

...omissis...

1. Con i primi tre motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - il Comune di Castel Madama denuncia la violazione dell'art. 278 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente considerato tardiva la produzione dell'autorizzazione del 9 settembre 1994, poichè prodotta in primo grado solo con la memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., con la conseguenza di ritenere che detta autorizzazione non fosse esaminabile nel giudizio di appello. Lamenta, inoltre, che siffatto documento sia stato considerato dal giudice di seconde cure - con motivazione, peraltro, del tutto incongrua ed inadeguata - inerente esclusivamente all'an debeat, in relazione al quale si sarebbe formato il giudicato, per non avere l'ente pubblico impugnato la sentenza di condanna generica di risarcimento dei danni in favore del Xxxxxx, resa dal Tribunale di Roma in data 26 febbraio 2001. Sicchè la questione relativa ai danni successivi all'autorizzazione summenzionata - ad avviso della Corte di merito - sarebbe stata da ritenersi definitivamente preclusa.

1.2. Osserva, per contro, il Comune istante che il documento in questione - che ben poteva essere prodotto anche in appello, stante il tenore del previgente art. 345 c.p.c., applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis - avrebbe avuto una specifica rilevanza ai fini di escludere i danni per la mancata attività estrattiva subiti dal xxxxx a decorrere dal 9 settembre 1994, essendo tali danni imputabili, sul piano causale, esclusivamente all'inerzia del ricorrente, stante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per la prosecuzione di detta attività. Per il che il documento in parola avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel giudizio sulla liquidazione del quantum, nel quale - secondo una corretta interpretazione dell'art. 278 c.p.c. - le questioni relative all'esistenza ed alla non imputabilità del danno non potrebbero considerarsi precluse dalla pronuncia di condanna generica emessa, ancorchè non impugnata.

1.3. Le censure sono fondate.

1.3.1. Va premesso che, con la domanda proposta in primo grado, Xxxxxxx cava di pozzolana, situata nel territorio del Comune di xx chiedeva al Tribunale di Roma la condanna dell'ente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato rilascio dell'autorizzazione all'estrazione del materiale in questione, resasi necessaria - per lo svolgimento dell'attività in questione - a seguito dell'entrata in vigore della L.x n. 1 del 1980.

Deduceva, al riguardo, di avere formulato richiesta di detta autorizzazione al Comune fin dal 30 luglio 1980, e di averne ottenuto il rilascio solo in data 18 maggio 1992.

L'autorizzazione era stata, peraltro, immediatamente revocata dall'ante con atto del 9 giugno 1992, in quanto emessa senza la preventiva stipula della convenzione prevista dalla L.R. n. 1 del 1980, art. 12. A tanto aveva fatto seguito, in data 23 luglio 1993, la stipula della predetta convenzione tra le parti, senza che, però, ad essa si accompagnasse il rilascio del necessario provvedimento autorizzatorio da parte del Comune di Castel Madama.

1.3.2. Su tali premesse di fatto, il Xxxxx otteneva dal Tribunale adito la pronuncia non definitiva n. 7362/2001 sull'an debeatur, con la quale il Comune di Castel Madama veniva condannato al risarcimento dei danni subiti dal X., "a causa dell'errore e dei ritardi effettuati nell'espletamento della pratica avente ad oggetto l'autorizzazione emanata/emananda a favore dell'istante per l'estrazione di materiale inerte per l'edilizia pozzolana", con rimessione della causa sul ruolo per la liquidazione dei danni subiti. Con successiva sentenza definitiva n. 9080/2004, il Tribunale - dopo avere disposto c.t.u. e sebbene il Comune convenuto avesse prodotto, con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., il documento con il quale l'ente aveva concesso xxxxxxxx., in data 9 settembre 1994, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva - condannava l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, quantificati in Euro 200.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di appello, che ha confermato quella di prime cure, ritenendo tardiva la produzione dell'autorizzazione suindicata, ricorre, pertanto, per cassazione il Comune di Castel Madama con i motivi suesposti.

1.3.3. Premesso quanto precede, in relazione alla prima questione posta dalle censure in esame, concernente la pretesa tardività della produzione dell'autorizzazione del 9 settembre 1994, va osservato che in tutti i giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello ed a prescindere dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, e, in particolare, quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36. Pertanto, le parti in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 11452/2000; 10278/2001; 12744/2006; 18488/2006; 99/2011).

Ne discende che, nel regime processuale in questione, il documento tardivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado di giudizio mediante deposito, all'atto della costituzione, del fascicolo di parte di primo grado nel quale era stato tardivamente inserito (Cass. 6383/2004; 12947/2007). Orbene, nel caso concreto, il giudizio ha avuto inizio, in primo grado, con atto di citazione notificato il 30 luglio 1994, per cui - essendo applicabile, nella specie, il testo previgente dell'art. 345 c.p.c. - l'autorizzazione del 9 settembre 1994 ben poteva essere prodotta nel giudizio di appello, sebbene tardivamente allegata in prime cure.

1.3.4. Per quanto attiene, poi, alla seconda questione concernente le conseguenze desumibili da detto documento, l'assunto della Corte territoriale in ordine alla sua irrilevanza ai fini del giudizio sul quantum, essendo l'autorizzazione in parola relativa all'an debeatur, definitivamente precluso per effetto del giudicato, non coglie nel segno.

1.3.4.1. Ed invero, la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'"an".

Sicchè, qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur" (cfr. Cass. 21428/2007; 15335/2012; 15595/2014).

1.3.4.2. Ne discende che, nel caso concreto, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto, nel successivo giudizio di liquidazione del danno, dell'autorizzazione rilasciata dal Comune in data 9 settembre 1994, ai fini di escludere che da quella data si fossero prodotti pregiudizi per il X. imputabili alla condotta dell'ente, non potendo di certo precludere siffatto accertamento la precedente condanna generica al risarcimento dei danni. Tale pronuncia si configura, invero, come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'"an" non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno (cfr. ex plurimis, Cass. 2875/1992; 27723/2005; 9043/2012).

1.4. I motivi di ricorso in esame vanno, pertanto, accolti.

2. Con il quarto, quinto e sesto motivo - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - il Comune di Caste Madama denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia ritenuto legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa del pregiudizio sofferto dal X., benchè il medesimo non avesse fornito prova alcuna in ordine all'entità dei danni subiti. Si duole, altresì, del fatto che la Corte di Appello non abbia in alcun modo tenuto conto - di qui anche la deduzione del vizio di motivazione - dei rilievi dell'ente comunale circa la quantificazione del danno operata dal Tribunale in misura certamente eccessiva rispetto a quella dovuta.

2.2. I motivi sono fondati.

2.2.1. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ex plurimis, Cass. 13288/2007; 10607/2010; 27447/2011; 18804/2015).

2.2.2. Orbene, nel caso di specie, va anzitutto ribadito che una parte dei danni riconosciuti dalla Corte territoriale avrebbe dovuto essere senz'altro esclusa, per effetto della produzione della menzionata autorizzazione del 9 settembre 1994. Va rilevato, inoltre, che la Corte di Appello non precisa in alcun modo sulla base di quali elementi abbia ritenuto fondata la liquidazione operata dal primo giudice, posto che la stessa decisione impugnata mostra di considerare non del tutto attendibile la disposta c.t.u., atteso che ritiene legittima la decurtazione del danno, rispetto alla valutazione operata dal consulente, effettuata dal giudice di primo grado. L'impugnata sentenza si limita, infine, a considerare, sia pure per disattenderle, le sole deduzioni dell'appellato X. circa la pretesa illegittimità della riduzione del danno operata dal Tribunale, reputandole infondate, essendo - a suo avviso - eccessiva la valutazione operata dal c.t.u., ma nulla dice in ordine ai rilievi alla liquidazione del danno effettuati dall'appellante Comune di Castel Madama nei confronti della decisione di prime cure, dettagliatamente riproposti dall'ente nel sesto motivo del ricorso per cassazione.

2.3. Le censure suesposte vanno, di conseguenza, accolte.

3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in relazione alle singole questioni suindicate e facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

"nei giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 trova applicazione, quanto al giudizio di appello, l'art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, e, in particolare, quale risultante per effetto della L. n. 581 del 1950, art. 36, per cui le parti, in presenza di dette condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere proposta in primo grado si applicano per le spese del giudizio di appello le disposizioni dell'art. 92 c.p.c.; la pronuncia di condanna generica al risarcimento ex art. 278 c.p.c., si configura come una mera "declaratoria iuris" da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura e alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sull'"an" non preclude al giudice della liquidazione di negare la sussistenza stessa del danno; l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare".

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.